

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"AREA EX PISCINA DI FORMIGINE - DAL DEGRADO URBANO ALLA
RIQUALIFICAZIONE DI SERVIZIO DELLA CITTADINANZA" IN
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 L.R. N.
24/2003 E SUCC.MOD.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal
Presidente

E

Il Comune di Formigine, C.F. 00603990367 rappresentato da
domiciliato per la carica in .,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di sicurezza" e succ. mod. ed in
particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l'altro, che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità";

Premesso che:

- il Sindaco del Comune di Formigine, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 13/09/2018 al n. PG.2018.0577016, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "Area ex piscina di Formigine - dal degrado urbano alla riqualificazione di servizio della cittadinanza";
- tale progetto è finalizzato a promuovere un insieme di interventi di prevenzione integrata. In particolare, è prevista la riqualificazione dell'area degradata dell'ex piscina comunale di Formigine e il recupero fisico e sociale degli spazi, rigenerandoli con funzione di area verde a servizio del vicinato e delle attività aggregative adiacenti. L'intervento di riqualificazione urbanistica sarà accompagnato da azioni di prevenzione sociale volte a promuovere un percorso di animazione e rigenerazione dell'area da parte di associazioni e imprese della zona.

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Formigine e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Formigine alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Formigine, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Area ex piscina di Formigine - dal degrado urbano alla riqualificazione di servizio della cittadinanza".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione integrata, che di seguito si specificano:

- a) riqualificazione ambientale dell'area degradata dell'ex piscina comunale di Formigine mediante demolizione delle vasche e delle pavimentazioni esistenti, sistemazione del terreno e del verde nonché della recinzione perimetrale;
- b) attivazione di un percorso di animazione, presidio e rigenerazione sociale dell'area.

Al Progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E15H18000510006.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
a) Attività di animazione sociale, partecipazione, comunicazione e informazione, contributi associazionismo	13.420,00 €.
Totale spese correnti	13.420,00 €.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
a) Accantieramento e pulizia dell'area,	4.799,48 €.
b) demolizione vasche, locali tecnici e pavimentazioni,	37.223,14 €.
c) Riporto e sistemazione terreno	29.996,74 €.
d) Incentivi	1.180,64 €.
Totale spese investimento	73.200,00 €.

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Formigine un contributo complessivo di €. 60.500,00, di cui €. 9.300,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €. 51.200,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di € 86.620,00 (€ 73.200,00 per spese d'investimento e € 13.420,00 per spese correnti), di cui € 26.120,00 a carico del Comune di Formigine.

Il Comune di Formigine si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "Area ex piscina di Formigine - dal degrado urbano alla riqualificazione di servizio della cittadinanza";
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Area ex piscina di Formigine - dal degrado urbano alla riqualificazione di servizio della cittadinanza" così come descritto nella documentazione presentata;

- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Formigine costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e in Alessandro Malavolti e Laura Reggiani per il Comune di Formigine. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Formigine, pari all'importo complessivo di €. 60.500,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti

l'impegno finanziario assunto dal Comune di Formigine e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art. 9, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento eseguiti entro il termine del 28 febbraio 2019) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

- Il Comune di Formigine potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Formigine quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Formigine dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Formigine, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2019 il Comune di Formigine dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per il Comune di Formigine
Il Sindaco

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Presidente